DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 4-bis

Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19

Versione in vigore dal 6 luglio 2023, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative
Estremi	Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
Capo	II — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-accesso-alle-attivita-culturali-sportive-e/art-4-bis-accesso-all-elenco-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

nazionale-degli-idonei-alla-nomina-a-direttore